# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA -

N. 454

# ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante modifiche disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 marzo 2012)



DRP/I/XVI /D 283/12

Roma, 29 marzo 2012

Onemole Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012.

Condinente

Prof. Dino Piero Giarda

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI Presidente del Senato della Repubblica R O M A

# **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Le modifiche proposte agli articoli 34, 38 e 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono operate tenuto conto della possibilità prevista dall'art. 1 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 – Legge Comunitaria 2008 – di apportare modifiche integrative e correttive ai decreti legislativi di recepimento delle direttive contemplate dalla medesima legge.

In particolare ci si avvale della possibilità di apportare modifiche correttive ed integrative alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di recepimento della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Tale ultimo decreto aveva, infatti, apportato modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Le modifiche proposte tengono conto da un lato dell'esigenza di rimuovere i profili di ambiguità del testo originario che hanno formato oggetto di rilievi da parte della Commissione europea (EU Pilot 1890/11/INSO), dall'altro di disciplinare autonomamente aspetti non presi espressamente in considerazione dalle direttive comunitarie, ma non in contrasto con le finalità di tutela ad esse sottesi.

In coerenza con quanto sopra, le modifiche proposte sono tese ad uniformare sul piano strettamente lessicale le singole disposizioni contenute nell'art. 34 a quelle della direttiva dalla quale originano, ma al contempo è stato ipotizzato l'arricchimento del testo con enunciati precettivi suggeriti espressamente dal Comitato per la Tutela dei minori, dotato di specifiche tecnicalità in materia.

Si è provveduto, inoltre, a sottolineare le diversità che emergono dalla direttiva tra il regime riferibile alle trasmissioni lineari (siano esse in chiaro o a pagamento) e quello inerente alle trasmissioni a non lineari (espressione equivalente a quella "a richiesta"), in particolare per ciò che attiene alla graduazione delle relative misure di regolamentazione specifica.

Il testo dell'articolo 34 e del comma 12 dell'art. 38 è stato sostituito integralmente per maggiore semplicità di lettura. Il testo dell'articolo 44 è stato modificato.

Si espone, peraltro, di seguito il dettaglio delle innovazioni sostanziali proposte:

### Art. 1 (Modifica all'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

### Comma 1

E' stato introdotto l'aggettivo "televisive " per qualificare le trasmissioni vietate, assente nel testo originario ma reputato meglio aderente al testo dell'art. 27 della direttiva n. 2010/13/UE.

E' stata, inoltre, individuata una tipologia nominata di trasmissioni gravemente nocive da assoggettare, secondo quanto indicato dal Comitato, a divieto assoluto (quelle prive di *nulla osta* ovvero vietate ai minori di 18 anni).

Si tratta, infatti, di regolamentazione specifica in ogni caso riservata alle competenze normative nazionali, cui pertiene la identificazione del concetto di "gravemente nocivo".

E' stato eliminato ogni riferimento, secondo le indicazioni emerse in sede europea, ai servizi ad accesso condizionato.

### Comma 2

Riguardo al principio della sottoposizione delle trasmissioni solo potenzialmente nocive, ma non in modo grave, a modalità specifiche idonee a garantire la tutela dei minori, si è ritenuto di introdurre la puntualizzazione "sia in chiaro sia a pagamento", dal momento che entrambe le forme di messa a disposizione sono ipotizzabili per i servizi di media lineari.

### Comma 3

Il testo è stato sostituito in quanto comportante un'omogeneità di disciplina dei servizi lineari e di quelli a richiesta non in linea, come sottolineato alla Commissione europea, con il principio di graduazione che scaturisce dalla menzionata direttiva.

Si è, quindi, mantenuta la modalità di regolamentazione già prevista nell'originario comma 4 per i programmi vietati ai minori di anni 14, sottolineando – anche con lo spostamento al presente comma 3 del precedente comma 4 – che si tratta di regole riferibili ai soli servizi lineari.

### Comma 4

In relazione ai servizi a richiesta gravemente nocivi viene specificata, in maggiore aderenza all'art. 12 della direttiva, l'assenza di divieti analoghi a quelli di cui al comma 1 e la necessità di apposita regolamentazione delle modalità d'accesso.

### Comma 5

E' stato recuperato il principio già contenuto nel comma 4 dell'art. 34, facendone oggetto di un comma autonomo ad applicazione generalizzata.

### Comma 7 lett. a)

Si è ritenuto di dover specificare che l'effettiva imposizione della predetta funzione di controllo specifica e selettiva è condizione per l'applicazione del comma 4.

### Art. 2 - (Modifica all'art. 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

### Comma 12

Dal comma sono state eliminate le ambiguità concernenti la disciplina dei trailers inerenti alle opere di nazionalità europea. La novella risponde alle indicazione ricevute in tal senso dalla Commissione europea.

Il testo del comma 12 è stato novellato per renderlo compatibile con le disposizioni della direttiva 2010/13/UE sui media audiovisivi. Il comma prevede che messaggi promozionali a favore dell'incremento della lettura ed i trailer cinematografici di origine europea siano esclusi dal calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario. L'esclusione è condizionata al fatto che la trasmissione sia operata da emittenti anche analogiche, da emittenti radiofoniche, pubbliche e private, gratuitamente o a condizioni di favore secondo quanto disposto dall'Autorità con procedure di co-regolamentazione.



# Art. 3 (Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

### Comma 1

Il comma contiene una modifica volta a consentire un ampliamento di previsioni del provvedimento attuativo ivi previsto, in modo da rafforzare, ferme restando le quote già previste dalla norma in favore delle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte, con la fissazione di una specifica quota minima, gli obblighi di investimento in produzione cinematografica.

### Comma 2

Nel comma si prevede la proposta di intervento sulle procedure di verifica del rispetto dei predetti obblighi, eliminando un connotato di debolezza delle stesse (presupposto dell'autocertificazione da parte delle emittenti tv ad essi tenute) e investendo anche il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e il Ministero dello Sviluppo Economico di un ruolo nell'adozione del relativo regolamento, che rimane in capo all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

### Art. 4 (Disposizioni finanziarie)

Viene prevista la clausola di invarianza finanziaria.

### Art. 5 -(Entrata in vigore)

La disposizione prevede che il decreto possa entrare in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale al fine di usufruire della delega di 24 mesi prevista dalla Legge Comunitaria 2008 per apportare le modifiche integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di recepimento della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

### Analisi tecnico-normativa

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo Economico

Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

Referente dell'amministrazione proponente: Dr.ssa Isabella Flajban tel: 06 – 4705.2557

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

# 1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo schema di decreto legislativo è necessario per inserire disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

Le modifiche proposte riguardano, in particolare, agli articoli 34, 38 e 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44) e sono operate sulla base della possibilità prevista dall'art. 1 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 – Legge Comunitaria 2008 – di apportare modifiche integrative e correttive ai decreti legislativi di recepimento delle direttive contemplate dalla medesima legge.

Il provvedimento è coerente con il programma di governo.

# 2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La materia dei servizi audiovisivi e radiofonici è disciplinata dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ridenominato "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di recepimento della direttiva 2007/65/CE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, adottato sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria 2008 (L. 88/2009)

# 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'impatto sulla normativa vigente riguarda essenzialmente la parziale correzione ed integrazione alla disciplina relativa ai servizi audiovisivi e radiofonici.

# 4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali

# 5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Gli interventi previsti nel decreto legislativo in parola si esplicano sul piano nazionale dell'attuazione di correttivi ed integrazioni alle vigenti disposizioni di legge che recepiscono norme comunitarie. Pertanto l'intervento, dettando la necessaria disciplina uniforme sul territorio nazionale, in materia di tutela dei minori e di messaggi promozionali, non invade le funzioni attribuite dall'art. 117, comma 2, della Costituzione alle regioni ordinarie e a statuto speciale. Non si rilevano, altresì, profili di incompatibilità con le competenze degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Il decreto legislativo è coerente con i principi della delega legislativa contenuta prevista dall'art. 1 della legge comunitaria 2008.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il presente schema di decreto legislativo non opera alcuna rilegificazione in materia. Poiché le modifiche e le integrazioni riguardano norme vigenti di rango primario, non risultano utilizzabili gli strumenti di delegificazione. È stata curata la chiarezza dei disposti normativi.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge all'esame del Parlamento sulla specifica disciplina.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Per la predisposizione dell'intervento normativo in argomento si è tenuto conto della giurisprudenza costituzionale in materia. Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto.

# PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo è compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea, tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione sulla materia oggetto del decreto legislativo. Sulla materia è operativo il progetto pilota EU Pilot 1890/11/INSO.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

La normativa di cui allo schema di provvedimento è sottoposta ad osservazione da parte della Commissione Europea che ha avviato, nel 2011, un progetto pilota (EU Pilot 1890/11/INSO – Recepimento in Italia della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla direttiva 2007/65/CE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE – direttiva sui servizi audiovisivi).

- 12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
- Il recepimento della direttiva è in linea con gli obblighi internazionali.
- 13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono pronunce giurisprudenziali della Corte di Giustizia europea rilevanti in materia né sono pendenti giudizi sul medesimo o su analogo oggetto

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono pronunce giurisprudenziali rilevanti in materia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo né sono pendenti giudizi sul medesimo o su analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni rilevanti sulle linee prevalenti della re golamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

# PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni fornite nella materia regolamentata sono coerenti con le disposizioni di livello europeo.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Le nuove disposizioni non presentano particolari problematiche di specifici riferimenti normativi; la correttezza dei riferimenti presenti è stata verificata.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

È stata utilizzata la tecnica della novella legislativa per mantenere inalterato il corpus normativo organico rappresentato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il presente schema di decreto non comporta effetti abrogativi impliciti. Sono presenti abrogazioni dovute alle sostituzioni normative.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono nell'atto normativo in argomento disposizioni con effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento non prevede l'adozione di successivi atti normativi attuativi ulteriori rispetto alla normativa vigente sottoposta a correttivo ed integrazione.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. Sono stati utilizzati dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

# Relazione AIR - Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo Economico

**Titolo:** Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

Referente: Isabella Flajban - Ufficio Legislativo - Tel. 06.4705.2557

# Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi:

a) la sintetica descrizione del quadro normativo vigente;

La materia dei servizi audiovisivi e radiofonici è disciplinata dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ridenominato "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di recepimento della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, adottato sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria 2008 (L. 88/2009)

La direttiva 2007/65/CE "Servizi di media audiovisivi" interviene sulla direttiva Televisione senza frontiere (TSF) adottata nel 1989 con l'obiettivo di istituire un quadro normativo moderno, flessibile e semplificato per i contenuti audiovisivi, anche per adeguarli allo sviluppo tecnologico e agli sviluppi del mercato del settore audiovisivo in Europa. In particolare, si pone la necessità di facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell'informazione e di applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, vale a dire ai servizi di radiodiffusione televisiva (cioè, ai servizi di media audiovisivi lineari), e ai servizi di media audiovisivi a richiesta (cioè, ai servizi di media audiovisivi non lineari - video on demand). Sulla base di questa differenziazione, la direttiva semplifica il quadro normativo per i servizi lineari, e introduce norme minime per i servizi non lineari, in materia di tutela dei minori, di prevenzione dell'odio razziale e di divieto della pubblicità clandestina.

Il decreto legislativo n. 44/2010, di attuazione delle direttiva, ha apportato importanti modifiche al decreto legislativo n. 177/2005, introducendo la nozione di "servizi di media audiovisivi e radiofonici", in luogo della formulazione di "radiotelevisione", e intervenendo su diversi aspetti della disciplina ivi prevista, quali: trasmissioni transfrontaliere, garanzie per gli utenti, limiti di affollamento pubblicitari, sponsorizzazioni, tutela dei minori, produzione audiovisiva europea.

b) l'illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione;

Le disposizioni dell'intervento regolatorio hanno risposto a due principali criticità che sono emerse dall'analisi della normativa nazionale in vigore. Da un lato la presenza di profili di ambiguità del testo originario che hanno formato oggetto di rilievi da parte della Commissione europea (EU Pilot 1890/11/INSO) e che pertanto hanno costituito oggetto di norme di carattere correttivo. Dall'altro cogliere l'opportunità di inserire alcune disposizioni di carattere integrativo.

Le modifiche proposte agli articoli 34, 38 e 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono operate tenuto conto della possibilità prevista dall'art. 1 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 – Legge

Comunitaria 2008 – di apportare modifiche integrative e correttive ai decreti legislativi di recepimento delle direttive contemplate dalla medesima legge.

- c) la rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo;
- Il principale problema formale da risolvere è quello di provvedere prima possibile all'ammodernamento della legislazione nazionale in particolare per quanto attiene agli aspetti della tutela dei minori proteggendoli dagli effetti nocivi dei programmi violenti o pornografici; della promozione della diversità culturale con particolare riguardo alla creazione di spazi a favore delle opere audiovisive europee e di valorizzare le opere cinematografiche di espressione originale in lingua italiana ovunque prodotte.
- d) la descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento;
- Gli obiettivi sono immediatamente e direttamente individuati nel correttivo alla direttiva comunitaria che si va ad attuare e consistono:
- nel breve periodo, nel rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea nel caso pilota (EU Pilot 1890/11/INSO Recepimento in Italia della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla direttiva 2007/65/CE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE direttiva sui servizi audiovisivi);
- a medio lungo termine nel cogliere i benefici derivanti dalla prevenzione rafforzata dei danni sui minori dovuti a programmazioni televisive nocive e pericolose, dalla promozione delle opere cinematografiche europee e dalla valorizzazione delle opere di espressione originale in lingua italiana, ovunque prodotte.

Il grado di di raggiungimento degli obiettivi sarà rilevanto dalla diminuzione degli effetti nociti sui minori derivanti dai programmi televisivi e dall'incremento delle opere cinematografiche in lingua italiana. Come parametro di riferimento temporale di partenza rilevano i dati in possesso del Comitato Media e Minori sono quelli disponibili al 31 dicembre 2011.

- e) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio;
- I destinatari diretti sono, da un lato, i fornitori dei servizi audiovisivi e radiofonici, le amministrazioni competenti per le relative attività di sorveglianza del mercato (Ministero dello sviluppo economico, Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità per le Comunicazioni, il Comitato Media e Minori a cui il Ministero dello sviluppo economico fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale).

I destinatari indiretti sono tutti i consumatori interessati alla normativa in questione.

# Sezione 2. Le procedure di consultazione:

La revisione del quadro normativo per i servizi audiovisivi è stata avviata, a livello europeo, nel 2002 e si è conclusa nel 2005. La Commissione ha allora predisposto un programma di lavoro volto ad avviare un dibattito sulla necessità di adattare modifiche al quadro normativo vigente a livello europeo, sulla scorta degli sviluppi dei mercati e delle tecnologie. Ha nel contempo avviato una consultazione pubblica che ha incluso anche audizioni pubbliche su diversi temi, fra i quali i temi oggetto dello schema di decreto in parola, ossia la tutela dei minori ed ordine pubblico e promozione della diversità culturale.

Sulla base delle risultanze è stata avviata una proposta di revisione della normativa su iniziativa della Commissione che ha portato all'adozione della nuova direttiva 2007/65/CE. Gli Stati membri hanno partecipato alla consultazione e alla fase ascendente di predisposizione della nuova normativa in materia di servizi audiovisivi attraverso rappresentati istituzionali, le Amministrazioni interessate e gli operatori pubblici e privati del settore. Per l'Italia hanno partecipato, tra gli altri, Rai, Mediaset, Fieg, Telecom Italia e Università di Roma, FUB—MiSE.

Non è stato necessario ripetere la consultazione in fase di recepimento delle disposizioni correttive di cui al presente schema di decreto, non essendo prevista discrezionalità attuativa per le disposizioni correttive introdotte con l'intervento regolatorio, ed essendo al contempo sufficiente all'Amministrazione il complesso delle indicazioni e proposte già valutate al momento dell'adozione del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44. L'intervento regolatorio comunque ha tenuto conto delle osservazioni e delle richieste provenienti dal Comitato Media e Minori che ne ha condivso il testo.

# Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»):

L'opzione di non intervento comporterebbe il permanere delle problematiche sostanziali esposte, e pertanto, è stata esclusa trattandosi di dare necessaria attuazione alle osservazioni formulate dalla Commissione europea. Infatti il suddetto caso pilota rappresenta una fase pre-contenzisa che, se disattesa, porta all'apertura di una procedura di infrazione.

# Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio:

Per quanto attiene alle disposizioni correttive predisposte in base alle indicazioni formulate dalla Commissione europea sullo stato di recepimento nazionale della normativa dell'Unione Europea in materia di servizi audiovisivi, si evidenzia come al legislatore nazionale non siano state rimesse scelte discrezionali le quali sole avrebbero permesso la valutazione di eventuali opzioni alternative.

L'intervento regolatorio, in coerenza con quanto sopra, apporta modifiche condivise con il Comitato Media e Minori che ha considerato l'intervento una occasione importante per arricchire la normativa vigente. Il Comitato, dotato di specifiche competenze in materia, è l'organo deputato ad applicare il Codice di autoregolamentazione Tv e Minori. Quest'ultimo, sottoscritto nel 2002 per volontà delle emittenti televisive pubbliche e private, nazionali e locali, è stato recepito in via legislativa dalla legge di sistema 112/04, trasfusa nel Testo Unico di cui al Decreto legislativo 177/05, come modificato dal Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

# Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta:

a) il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti;

Nessun particolare metodo di analisi è stato applicato in sede nazionale per la misurazione degli effetti, poiché la disciplina si adegua a scelte i cui effetti sono stati già oggetto di analisi in sede europea e in quanto mira a sostanzialmente correggere e razionalizzare quelli derivanti dalla normativa vigente.

b) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio – lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziano i relativi vantaggi collettivi netti;

- Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività: Non incrementa l'impatto sulla organizzazione e sulla attività delle pubbliche amministrazioni interessate alle attività ma fornisce disposizioni che migliorano l'attività di sorveglianza in termini qualitativi.
- Impatto sui destinatari diretti: Anche in questo caso l'impatto sui destinatari diretti è limitato e positivo, trattandosi di previsioni connesse a correggere ed integrare adempimenti obbligatori derivanti da applicazione di atti comunitari. Le imprese saranno beneficiate dall'intervento in quanto lo stesso non comporta costi agiuntivi ma anzi stimola il mercato perché è volto a favorire la produzione delle imprese dei prodotti in lingua italiana.
- Impatto sui destinatari indiretti: Anche in questo caso sono prevedibili solo limitati impatti positivi connessi a livello sociale alla maggiore tutela dei minori con prevedibili effetti positivi sull'ordine pubblico interno; sul piano della promozione benefici a livello culturale dalla diffusione delle opere europee e di espressione originale in lingua italiana, ovunque prodotte.
- c) la puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero di tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche. Occorrerà che l'analisi elenchi puntualmente gli OI introdotti con l'opzione prescelta, evidenziando come tale opzione minimizzi i relativi "costi amministrativi" posti a carico dei destinatari diretti ed indiretti, con particolare enfasi per i costi amministrativi delle imprese. La metodologia di misurazione per i costi amministrativi generati, legati agli OI, dovrà preferibilmente riferirsi allo EU Standard Cost Model, il metodo adottato dalla Commissione europea sulla base delle esperienze dei paesi europei;

Non vi sono nuovi obblighi informativi e pertanto non sono previsti nuovi costi amministrativi. Per quanto concerne gli obblighi informativi della normativa presistente gli stessi sono a tutela dell'interesse collettivo e non potevano essere ridotti. Comunque non superano i livelli minimi di regolazione comunitaria.

d) l'eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate;

Non si è proceduto a nessuna comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative considerati i limiti stringenti imposti dalla direttiva e dai successvi rilievi della Commissione.

e) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.);

Non sono presenti condizioni e fattori che possono incidere sull'attuazione dell'intervento in quanto questo non comporta spese per la finanza pubblica e, per quanto concerne i privati, non crea agli stessi costi aggiuntivi. Per quanto riguarda l'adeguatezza delle strutture amministrative di vigilanza si è verificato che queste sono già in grado di dare attuazione alle nuove disposizioni attraverso le strutture e con le modalità già esistenti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Sezione 6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla

# competitività del Paese:

Si precisa che l'intervento normativo nazionale non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla disposizioni comunitarie né mantiene o introduce nuovi obblighi dal momento che trattasi di attuazione di correttivi alla normativa nazionale che hanno formato oggetto di rilievi da parte della Commissione europea nel suddetto caso pilota (EU Pilot 1890/11/INSO).

Per quanto attiene alla promozione delle opere europee dell'audiovisivo, l'intervento regolatorio, conformandosi alla regolazione comunitaria, avrà un impatto diretto sul rafforzamento del mercato, sotto il profilo della leale e corretta concorrenza fra operatori del settore dovuto all'incremento della circolazione di tali opere, anche in lingua italiana originale o tradotta. L'intervento regolatorio non comporta ulteriori oneri o appesantimenti di oneri per i cittadini e le imprese.

### Sezione 7. Le modalità attuative dell'intervento:

- a) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento;
- Il Ministero dello Sviluppo Economico attraverso il Comitato Media e Minori, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e le imprese per quanto di competenza.
- b) le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;

Restando ferme le normali modalità dell'attività di comunicazione dell'amministrazione già in essere con le strutture esistenti (pubblicazione sui siti web, comunicati stampa, ecc.) e l'attività di informazione diffusa al pubblico da parte degli uffici competenti in materia, le campagne informative saranno naturalmente concentrate sugli specifici fini previsti dalla presente normativa.

c) gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento;

Il rispetto degli obblighi in materia rimane affidato ai medesimi organi che svolgevano attività di monitoraggio e controllo sugli analoghi obblighi precedenti, essendosi limitata la norma proposta solo ad un correttivo e ad una integrazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia. Pertanto sarà il Comitato ad effettuare il controllo ed il monitoraggio dell'intervento.

d) gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR;

Non sono previsti meccanismi di modifica, aggiornamento, adeguamento e revisione della regolamentazione con provvedimento generale di carattere amministrativo. Si darà seguito ad eventuali modifiche di diretta derivazione da successive modifiche della direttiva recepita secondo le normali procedure.

- Il Ministero dello Sviluppo Economico curerà la prevista VIR a cadenza biennale nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:
- 1. verifica dell'effettiva diminuzione dei danni derivanti ai minori da programmi televisivi nocivi e dannosi;
- 2. verifica dell'aumento e della valorizzazione della produzione di opere cinematografiche in lingua italiana originale, ovunque prodotte.

# Relazione tecnico finanziaria

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

Dall'attuazione del presente schema di decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non sono previste nuove spese, né minori entrate, né nuovi organi amministrativi, né nuovi compiti per le amministrazioni.

Fermo restando quanto sopra chiarito, si evidenzia inoltre che, a garanzia dell'invarianza finanziaria, l'articolo 4 (Disposizioni finanziarie) dello schema di decreto legislativo in esame esplicitamente prevede che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono quindi agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica et plaça, on carelazione tecnoca en una adalessa la pergil effetti dell'att. 17, comuna 3, della legge 34 discorbre 2000, n. 196, ha avoto esto

lX POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale della Stato

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 44, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/65/CE RELATIVA AL COORDINAMENTO DI DETERMINATE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ TELEVISIVE.

# IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008 ed, in particolare, gli articoli 1, 2, 26 e l'Allegato B;

Vista la direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi:

Vista la direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

Vista la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 e la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche:

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

# Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;



Vista	la	preliminare	deliberazione	del	Consiglio	dei	ministri,	adottata	nella	riunione	del
			;								

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

#### **EMANA**

il seguente decreto legislativo:

# ART. 1

(Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

### " ART. 34

(Disposizioni a tutela dei minori)

- 1. Sono vietate le trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, in particolare programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali, applicabili unicamente a servizi a richiesta; sono altresì vietate, in quanto da considerarsi come gravemente nocive per i minori, le trasmissioni di film ai quali, per la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla osta o che siano vietati ai minori di anni diciotto. Il sistema di classificazione dei contenuti è adottato da ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi o fornitore di servizi, sulla base dei criteri proposti dal Comitato di applicazione del Codice media e minori, d'intesa con l'Autorità, e approvati con decreto ministeriale. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Comitato di applicazione del Codice media e minori sottopone i criteri all'autorità ministeriale competente che, apportate le eventuali modifiche e integrazioni, li approva entro i successivi trenta giorni. Entro ulteriori trenta giorni, i fornitori di servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi adottano il proprio sistema di classificazione, nel rispetto dei criteri approvati con decreto ministeriale.
- 2. Le trasmissioni delle emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, essi devono essere preceduti da un'avvertenza acustica ovvero devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile.
- 3. I film vietati ai minori di anni quattordici, le opere a soggetto e i film prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso e di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, che non ricadono nel divieto di cui al comma 1, in assenza di un sistema di controllo parentale, non possono essere trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, sia integralmente che parzialmente, prima delle ore 23,00 e dopo le ore 7,00.



- 4. Per i servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico mentale o morale dei minori non si applicano i divieti di cui al comma 1 a condizione che tali servizi siano messi a disposizione del pubblico solo in maniera tale da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi e comunque con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione di cui al comma 6, alla disciplina del comma 12 e ad idonea segnaletica.
- 5. Le anteprime di opere cinematografiche destinate alla proiezione o distribuzione in pubblico sono soggette a tutte le limitazioni e ai vincoli comunque previsti per la trasmissione televisiva dell'opera cinematografica di cui costituiscono promozione.
- 6. L'Autorità, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnicamente realizzabili idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 4, fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
  - a) il contenuto classificabile a visione non libera sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1 è offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione. L'effettiva imposizione della predetta funzione di controllo specifica e selettiva è condizione per l'applicazione del comma 4;
  - b) il codice segreto dovrà essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio.
- 7. Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni.
- 8. Le emittenti televisive, anche analogiche, sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 7, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.
- 9. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute.
- 10. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Sottosegretario per l'informazione, la comunicazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

- 11. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 44 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché a produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità.
- 12. L'Autorità stabilisce con proprio regolamento da adottare entro il 30 giugno 2010, la disciplina di dettaglio prevista dal comma 6. I fornitori di servizi di media audiovisivi o di servizi si conformano alla menzionata disciplina di dettaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento della Autorità, comunque garantendo che i contenuti di cui trattasi siano ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità ai sensi del comma 6.».

### ART. 2

(Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

- 1. Il comma 12 dell'articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:
  - « 12. I messaggi promozionali, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, e i filmati promozionali di opere cinematografiche di nazionalità europea di prossima programmazione, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo, a condizione di essere trasmessi da emittenti, anche analogiche, da emittenti radiofoniche, pubbliche e private, gratuitamente o a condizioni di favore secondo quanto disposto dall'Autorità con procedure di co-regolamentazione. ».

### ART. 3

(Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

- 1. All'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il medesimo decreto è altresì definita la quota minima percentuale, nell'ambito della riserva di cui al primo periodo del presente comma, da destinare alla produzione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.".
- 2. Al medesimo articolo 44, comma 8, al secondo periodo, le parole: "svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati," sono abrogate e, dopo le parole: "l'Autorità stabilisce con proprio regolamento" sono inserite le seguenti: ", adottato sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero per lo sviluppo economico, le modalità e i criteri di svolgimento della verifica, nonché".

### ART. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART.5

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.